



**Non è soggetto a revocazione ex art. 687 c.c. il testamento redatto dal de cuius che, al momento della predisposizione dello stesso, avesse già dei figli, dei quali fosse nota l'esistenza, nel caso di sopravvenienza di un altro figlio.**

La revocazione è dunque correlata ad una modificazione della situazione familiare e, nella prospettiva di assicurare una tutela della posizione dei figli, si deve ritenere che la modificazione debba essere tale da creare un quadro oggettivo radicalmente mutato rispetto a quello presentatosi al testatore alla data di redazione del testamento, e che appaia quindi connotato dalla sopravvenienza di figli, di cui si ignorava l'esistenza piuttosto che dalla nascita di figli ulteriori.

...*Omissis*...

## RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

...*Omissis*...

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 687 c.c., nella parte in cui la decisione gravata ha escluso che la sopravvenienza della figlia C. (nata il (OMISSIS)), in epoca successiva alla stesura del testamento del 26/4/1990, a sua volta predisposto allorquando erano già nati tre figli, possa configurarsi come causa idonea a determinare la revocazione del testamento ai sensi della norma citata.

Inoltre la sentenza di appello sarebbe del pari censurabile nella parte in cui ha ritenuto che la formulazione della scheda testamentaria avallasse la conclusione per cui il testatore aveva disposto ai sensi dell'art. 687 c.c., comma 3, in ragione della previsione della sopravvenienza di altri figli, mancando invece di rilevare che, a fronte dell'indicazione nominativa dei figli già in vita, non poteva ritenersi che l'assetto successorio previsto dal M. fosse idoneo a ricomprendere anche l'ipotesi della successiva nascita della figlia C.

Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Ed, invero quanto alla ipotesi di testamento redatto allorquando il de cuius aveva già figli e dei quali era già nota l'esistenza, in relazione al caso in cui sopravvenga un altro figlio, vale richiamare in primo luogo come la costante opinione della giurisprudenza di merito (non essendo ancora presentata tale vicenda al giudizio di questa Corte) si sia manifestata nel senso dell'impossibilità di dare applicazione alla previsione di cui all'art. 687 c.c.

A favore della conclusione fatta propria dai giudici di merito gioca in primo luogo l'interpretazione letterale della norma che contempla l'ipotesi in cui il figlio sopravvenga rispetto alla data di predisposizione del testamento, ove la situazione familiare sia connotata dalla assenza ovvero dalla ignoranza assoluta di avere figli.

Ne deriva che, attesa la natura eccezionale della norma de qua, ne è preclusa l'applicazione in via analogica alla fattispecie qui considerata, mancando anche i presupposti per un'interpretazione estensiva, non ravvisandosi in ogni caso una discordanza tra la lettera della legge e l'intento del legislatore, che non può ritenersi essere volto a ricomprendere nell'ambito di appli-

## JUS CIVILE



cazione della revocazione anche la situazione in esame. Né a diverse conclusioni può condurre un'indagine che abbia riguardo a quella che è la ratio della revocazione, apparendo a tal fine indifferente aderire alla tesi cd. volontaristica ovvero a quella che invece fa leva sull'esigenza oggettiva di tutela della situazione dei figli.

In proposito, la dottrina ha espresso diversi punti di vista, in quanto, secondo alcuni, il legislatore, tramite la norma dell'art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una forma di tutela della volontà del testatore che abbia ignorato l'esistenza di figli, o non abbia previsto la loro possibile sopravvenienza, mentre, secondo altri, il legislatore, tramite la norma dell'art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una speciale forma di tutela degli interessi familiari, e, più precisamente, degli interessi dei più stretti familiari del *de cuius*, e cioè dei figli, lì dove ignorati o sopravvenuti.

La prima tesi cd. volontaristica, si è poi sviluppata in due varianti, in quanto accanto a chi ha sostenuto che il legislatore avrebbe inteso tutelare la volontà di chi, ignaro dell'esistenza, o non avendo previsto la sopravvenienza di figli, si sia determinato a testare in favore di soggetti che non sono né figli né discendenti, vi è invece chi ha affermato che il legislatore (più genericamente) avrebbe inteso tutelare la volontà di chi, ignaro dell'esistenza, o non avendo previsto la sopravvenienza di figli, si sia determinato a testare in modo diverso da quanto avrebbe altrimenti fatto.

La valutazione della volontà del donante dovrebbe ritenersi che costituisca effettivamente il fondamento della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli di cui all'art. 803 c.c. in tema di donazioni, come peraltro di recente affermato da Cass. n. 5345/2017, che ha appunto ribadito che la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell'atto di liberalità, dell'esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo. Né tale previsione contrasta con gli artt. 3,30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l'interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicché è proprio l'assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell'essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benché conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

In tal caso si è appunto rilevato che l'esigenza di approntare tutela al donante si pone, in quanto con l'instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione sorgono in capo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati. Proprio a tal fine il legislatore consente al donante di valutare se

## JUS CIVILE



per la sopravvenienza di figli e per l'adempimento dei menzionati doveri sia necessario recuperare le precedenti attribuzioni patrimoniali. In sostanza l'interesse tutelato dal legislatore attraverso l'istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è quello di consentire al genitore donante di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli.

La norma si spiega per la complessità della psiche umana, presumendo il legislatore che il donante non può avere valutato adeguatamente l'interesse alla cura filiale, allorché non abbia ancora figli, e quando quindi non ha ancora provato il sentimento di amor filiale con la dedizione che esso determina ed il superamento che esso provoca di ogni altro affetto.

È quindi evidente che, nell'ottica privilegiata dal legislatore, finalizzata ad assicurare rilevanza giuridica a quella che viene ritenuta essere una innata connotazione della psiche umana, la preesistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo alla data della donazione, escluda il fondamento applicativo della previsione, dovendosi infatti ritenere che l'atto di liberalità sia stato compiuto da chi già aveva avuto modo di provare l'affetto filiale, e che quindi si è determinato a beneficiare il donatario pur nella consapevolezza degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

Se quindi la giustificazione della norma in chiave volontaristica, e precisamente come strumento di tutela della volontà presunta del testatore, appare incompatibile con l'istituto de quo nel caso di sopravvenienza di figli, laddove il de cuius avesse già dei figli noti alla data di redazione dell'atto di ultima volontà, ad analoga conclusione deve pervenirsi anche ove invece si aderisca, concordemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1935/1996), alla tesi secondo cui la norma avrebbe un fondamento oggettivo individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni.

Ritiene il Collegio che debba darsi seguito a tale valutazione della norma in chiave oggettiva, e nell'ottica prevalente della tutela dei figli, senza che tale soluzione si ponga in contrasto con il diverso approccio volontaristico che è invece alla base dell'esegesi della previsione di cui all'art. 803 c.c., deponendo in tal senso anche le differenze evidentemente esistenti tra le due norme.

In primo luogo, la revocazione della donazione è rimessa ad un'iniziativa del donante ovvero dei suoi eredi, ed è assoggettata ad un breve termine di decadenza, palesandosi in tal modo come la perdita di efficacia della donazione sia ricollegata ad una specifica iniziativa individuale ed al fatto che il ripensamento del donante debba intervenire in un lasso di tempo contenuto, laddove a contrario la fattispecie in esame opera di diritto, ed anche laddove il de cuius abbia potuto fruire di un termine, anche ampio, per procedere alla revoca del precedente testamento ed ad una eventuale nuova manifestazione di volontà (si pensi al caso in cui la sopravvenienza del figlio, successiva alla redazione del testamento, preceda di vari anni la morte del testatore).

Ancora, in caso di revocazione della donazione, i beni rientrano nella disponibilità assoluta del donante, che, fatti salvi i limiti derivanti dall'operare delle regole in tema di successione necessaria, può nuovamente provvedere secondo il proprio insindacabile giudizio, senza che quindi gli stessi beni oggetto della donazione revocata siano essenzialmente vincolati in favore dei figli sopravvenuti.

## JUS CIVILE



Viceversa, in caso di revocazione del testamento, non essendo più in vita il testatore, e non avendo in precedenza disposto altrimenti, è destinata ad operare la successione legittima, con immediato e diretto vantaggio in favore del figlio o del discendente sopravvenuto.

Ma anche la diversa connotazione giustificativa del fondamento della norma de qua in chiave oggettiva non appare idonea a far conseguire un esito favorevole alla tesi dei ricorrenti.

Infatti, come sopra detto, appare imprescindibile il dato letterale che non consente di ampliare l'ambito di applicazione della norma al caso in oggetto.

Inoltre, l'ancorare in chiave oggettiva la revocazione ad una modificazione della situazione familiare, sia pure nella prospettiva di assicurare una tutela della posizione dei figli, impone di affermare che la modificazione debba essere tale da creare un quadro oggettivo radicalmente mutato rispetto a quello presentatosi al testatore alla data di redazione del testamento, e che appaia quindi connotato dalla sopravvenienza di figli, di cui si ignorava l'esistenza.

Ciò che vuol dirsi è che non ogni mutamento della composizione del quadro familiare, quale la nascita di figli ulteriori può portare alla revocazione, ma solo quello che denoti, con la necessità anche di un richiamo alla ipotetica volontà del *de cuius*, legata alle suesposte considerazioni in merito alla preponderanza dell'affetto nei confronti dei figli, non ancora provato alla data cui risale il testamento, una situazione affatto diversa, e che possa appunto giustificare la revocazione.

Inoltre, ed a favore sempre della lettura rigorosa della previsione di cui all'art. 687 c.c., non possono trascurarsi alcuni inconvenienti che la più attenta dottrina ha avuto modo di segnalare in relazione all'ipotesi in cui invece si optasse per la revocazione anche in caso di sopravvenienza di figli ulteriori. In tal senso si pensi al caso in cui il testatore abbia deciso di non istituire il figlio a lui noto, preferendo altri soggetti ovvero che al contrario, abbia deciso di istituirlo, in tutto il suo patrimonio o anche solo in parte dello stesso.

Nel primo caso, il figlio noto, in assenza di figli sopravvenuti, potrebbe tutelare le sue ragioni solo avvalendosi dell'azione di riduzione, mentre, qualora vengano scoperti altri figli, o ne sopravvengano, e si ammettesse l'estensione dell'art. 687 c.c., verrebbe alla successione legittima, contro, però, la volontà (reale) del testatore. Nel secondo caso, sempre ammessa l'estensione analogica dell'art. 687 c.c., anziché essere soggetto all'azione di riduzione, nuovamente il figlio noto, scoperti o sopravvenuti altri figli, verrebbe alla successione legittima, ancora una volta contro la volontà (reale) del testatore.

Si è acutamente sottolineato che, anche a voler ravvisare la ratio della norma in esame nella tutela di interessi familiari, il "bilanciamento" fra questi ultimi interessi e la volontà (reale) del testatore è stato compiuto nel momento in cui sono state scritte le norme sulla successione necessaria, le quali impongono di dover reagire nel caso di lesione avverso l'atto che esprima la volontà (reale) del testatore, senza quindi poter beneficiare (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 549 c.c.) di una caducazione automatica delle previsioni lesive dei diritti dei legittimari.

La "prevaricazione" della volontà (reale) del testatore, in vista della tutela di interessi familiari può considerarsi giustificata, solo se funzionale alla tutela dei figli ignoti al tempo del te-

## JUS CIVILE



stamento o sopravvenuti, come peraltro confortato dalla previsione di cui al terzo comma della norma in esame, ma non anche laddove il testatore si sia determinato a dettare le proprie volontà in presenza di figli a lui noti, essendo quindi esclusa la parificazione della fattispecie qui esaminata a quella invece puntualmente descritta dal legislatore.

Tali argomentazioni che consentono di affermare in radice l'inapplicabilità della previsione di cui all'art. 687 c.c. al caso in esame, hanno portata assorbente anche rispetto alle ulteriori critiche, mosse nel motivo in esame, e finalizzate a contestare l'affermazione del giudice di appello secondo cui in ogni caso sarebbe ravvisabile una volontà del testatore ai sensi del terzo comma dell'art. 687 c.c.

Tale norma nel disporre che la revocazione è esclusa qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti, è stata intesa nel senso che l'espressione "provvedere" abbia in realtà un significato vicino a quello di "prevedere", sicché non si ritiene necessario che il testatore abbia fatto attribuzioni patrimoniali al figlio o al discendente (cfr. Cass. n. 187/1970; Cass. n. 1770/1962), e non esige quindi che vi siano delle specifiche attribuzioni in favore dei figli sopravvenuti, ma che emerga la volontà del testatore di tenere conto anche dell'ipotesi de qua.

Orbene, i giudici di merito, a fronte di una scheda testamentaria che nella parte iniziale manifestava l'intento del testatore che il P. venisse considerato espressamente come figlio così come i (veri) figli Cristiano, Marco e Tatiana, ha ritenuto con valutazione tipicamente di fatto, in quanto risolvendosi nella interpretazione delle volontà testamentarie, che la successiva previsione in punto di assegnazione al P., nei limiti della quota disponibile, di una quota successoria "totale e globale" pari a quella degli altri figli C., M. e T., in modo che non vi fossero differenze tra loro, hanno ritenuto che sia stata prevista anche l'ipotesi della sopravvenienza di figli.

Ed, invero, l'affermazione secondo cui, nonostante l'indicazione nominativa dei figli già esistenti alla data del testamento, la volontà di assicurare al controricorrente una quota esattamente identica a quella degli altri figli, facendo sì, mediante il richiamo al limite della disponibile, che ciò non potesse in alcun modo pregiudicare i loro diritti di legittimari, costituisca una previsione tale da garantire l'attuazione delle volontà testamentarie anche in presenza della nascita di altri figli (nel senso che in ogni caso occorre attribuire al P. una quota corrispondente a quella dei figli, quale che ne fosse il numero), rappresenta un'interpretazione non implausibile ovvero in insanabile contrasto con la lettera del testamento, e come tale appare sottratta al sindacato di questa Corte.

*(Omissis).*